



COMUNE DI GAIBA

Provincia di Rovigo

STATUTO COMUNALE

Adottato con delibera di C.C. n. 17 del 28.2.2000
Integrato con DCC n. 2 del 09-01-2013 (art. 2, c. 8)
Rettificato con DCC n. 36 del 27-09-2014

INDICE GENERALE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 Disposizioni generali
- Art. 2 Finalità ed obiettivi dell'azione comunale
- Art. 3 Rappresentanza della comunità
- Art. 4 Territorio gonfalone e stemma
- Art. 5 Cooperazione
- Art. 6 Albo pretorio ed informazione

TITOLO II - IL TERRITORIO COMUNALE

- Art. 7 Sede comunale

TITOLO III - ORGANI DEL COMUNE

Capo I Il consiglio comunale

- Art. 8 Consiglio comunale

Sezione I I consiglieri comunali

- Art. 9 Diritti e poteri dei consiglieri
- Art. 10 Doveri dei consiglieri comunali
- Art. 11 Gruppi consiliari
- Art. 12 Conferenza dei capigruppo
- Art. 13 Disposizioni generali sulle commissioni consiliari
- Art. 14 Commissioni consiliari di controllo o di garanzia
- Art. 15 Rappresentanza delle minoranze
- Art. 16 Regolamento per il funzionamento del consiglio

Capo II La giunta

Sezione I Formazione della giunta

- Art. 17 Composizione della giunta
- Art. 18 Assessori esterni
- Art. 19 Incompatibilità

Sezione II Funzionamento della giunta

- Art. 20 Linee programmatiche di mandato
- Art. 21 Forma di presentazione delle dimissioni
- Art. 22 Adunanze e deliberazioni

Capo III Il sindaco

- Art. 23 Funzioni del sindaco
- Art. 24 Vicesindaco e sostituti del sindaco
- Art. 25 Incarichi e deleghe agli assessori

Capo IV Disposizioni comuni

- Art. 26 Pari opportunità

TITOLO IV - UFFICI E PERSONALE

- Art. 27 Struttura dell'ente
- Art. 28 Conferenza di direzione

TITOLO V - SERVIZI

- Art. 29 Finalità e modalità di disciplina dei pubblici servizi
- Art. 30 Nomina e revoca degli amministratori di aziende speciali e istituzioni
- Art. 31 Istituzioni per la gestione dei servizi
- Art. 32 Partecipazione a società di capitali
- Art. 33 Promozione di forme associative e di cooperazione tra amministrazioni pubbliche

TITOLO VI - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

- Art. 34 Diritto di accesso e di informazione
- Art. 35 Criterio di individuazione
- Art. 36 Valorizzazione del libero associazionismo
- Art. 37 Consultazione della popolazione del comune
- Art. 38 Referendum
- Art. 39 Promozione di associazioni, di comitati o di consulte come organismi di partecipazione
- Art. 40 Istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati
- Art. 41 Tutela civica
- Art. 42 Difensore civico
- Art. 43 Difensore civico pluricomunale

TITOLO VII - FINANZE, CONTABILITA' E ATTIVITA' CONTRATTUALE

- Art. 44 Autonomia finanziaria
- Art. 45 Controllo economico interno della gestione
- Art. 46 Collegio dei revisori dei conti
- Art. 47 Motivazione delle deliberazioni consiliari
- Art. 48 Regolamento dei contratti

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 49 Modifiche statutarie
- Art. 50 Regolamenti
- Art. 51 Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1

Disposizioni generali

1. La comunità locale di Gaiba è autonoma.
2. La comunità locale realizza il proprio indirizzo politico e amministrativo attraverso l'esercizio dei poteri previsti e disciplinati dal presente statuto e dai regolamenti dallo stesso previsti.
3. Nel rispetto dei principi costituzionali e con riferimento all'ambito delle funzioni proprie determinate dalla legge e di quelle attribuite e delegate, il comune è soggetto istituzionale equiordinato agli altri in cui si diparte la Repubblica.
4. Il comune di Gaiba si riconosce in un sistema statale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini.
5. Il rapporto fra il comune, la provincia, la regione e gli altri enti locali si ispira ai criteri della collaborazione, cooperazione e associazionismo nel pieno rispetto delle diverse posizioni istituzionali.
6. Il comune di Gaiba è orientato alla diffusione dei principi europeistici, della pace e della solidarietà.
7. Il comune ha potestà normativa che esercita secondo le previsioni del presente statuto.
8. Il comune si pone al servizio dei cittadini e realizza i valori espressi dalla comunità con riferimento agli interessi che la stessa esprime anche attraverso la collaborazione e la cooperazione con soggetti pubblici e privati; promuove altresì la partecipazione della comunità stessa alla politica.
9. Nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, il comune ha la potestà di determinare le proprie risorse finanziarie.
10. Il comune promuove, favorisce ed indirizza l'attività dei soggetti pubblici e privati per lo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità.
11. L'azione dei soggetti pubblici e privati incontra i limiti previsti dalle norme dello statuto, nonché da regolamenti ed atti amministrativi emanati nel rispetto dello stesso.

Art. 2

Finalità ed obiettivi dell'azione comunale

1. Il comune di Gaiba svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi nazionali e regionali, nonché quelle che ritenga di interesse della propria comunità, al fine di uniformare i propri programmi e la propria attività ad obiettivi di eguaglianza e pari dignità sociale e civile, per il superamento degli squilibri economico sociali, secondo i principi della solidarietà sociale dettati dalla Costituzione.
2. Le funzioni attribuite e delegate di competenza dello Stato e della regione sono esercitate nel rispetto dei principi dello statuto e secondo le norme relative.
3. Le funzioni di cui al comma 2 possono essere esercitate solo dopo che siano state assicurate dallo Stato o dalla regione le risorse necessarie.
4. Il comune ispira la sua azione all'efficienza, all'economicità, alla trasparenza, alla partecipazione e alla responsabilità.
5. Il Comune di Gaiba mira all'erogazione di servizi di qualità al territorio ed ai cittadini coniugando snellezza e tempestività amministrativa.
6. Il comune di Gaiba si propone, in particolare, di valorizzare i seguenti aspetti peculiari e di perseguire le seguenti finalità:
 - a) l'integrazione tra territori omogenei contigui;
 - b) la tutela e lo sviluppo della funzione sociale dell'iniziativa economica, compatibile con il rispetto ambientale e la tutela della salute pubblica;
 - c) la valorizzazione del patrimonio naturalistico rappresentato dal fiume Po e dalle aree limitrofe, anche per una fruizione turistica.
7. Il comune tutela e valorizza il patrimonio storico, librario, artistico, archeologico e monumentale, anche promuovendo la partecipazione di soggetti pubblici e privati.
8. Nella gestione dell'attività amministrativa, con apposite disposizioni di natura regolamentare, il comune assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della L. n. 125/1991 e garantisce la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.

Art. 3

Rappresentanza della comunità

1. Il comune cura gli interessi della comunità per ciò che attiene all'ambito di rispettiva competenza secondo il proprio ordinamento.
2. Il comune rappresenta altresì gli interessi della comunità nei confronti dei soggetti pubblici e privati che esercitano attività o svolgono funzioni attinenti alla popolazione e al territorio.
3. Per i medesimi fini ed avvalendosi degli strumenti e degli istituti previsti dall'ordinamento, il comune promuove intese ed accordi con i soggetti pubblici e privati di cui al comma 2.
4. Il comune emana direttive e fornisce indicazioni di cui devono tener conto i soggetti pubblici e privati che svolgono attività d'interesse del territorio e della popolazione.
5. Ove ciò non interferisca con il corretto esercizio delle loro funzioni, il comune provvede a coordinare l'erogazione dei servizi resi da soggetti pubblici e privati per armonizzarli con le singole esigenze della comunità.

Art. 4

Territorio, Stemma e Gonfalone

1. Il territorio del comune di Gaiba confina: a nord con Bagnolo di Po, a sud con il fiume Po ed oltre la provincia di Ferrara, ad est con Stienta e ad Ovest con Ficarolo.
2. Il comune ha un proprio Gonfalone e un proprio Stemma, adottati con deliberazione del Consigli Comunale n. 19 del 22/05/1979.

Art. 5

Cooperazione

1. Il comune, prima di assumere e di disciplinare l'esercizio di funzioni o di servizi pubblici, valuta l'opportunità di esercitarli nelle forme di associazione e cooperazione previste dalla legge, tenendo conto dell'omogeneità dell'area territoriale interessata, delle eventuali tradizioni di collaborazione precedenti e delle economie di gestione conseguibili e in vista di possibili unioni con comuni contermini.
2. Il comune a tale scopo promuove forme permanenti di consultazione con i comuni contermini.

Art. 6

Albo pretorio ed informazione

1. Le attività del comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscibilità.
2. Nella sede municipale è previsto apposito spazio da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità.
3. Al fine di garantire a tutti i cittadini un'informazione adeguata sulle attività del comune, il regolamento sul diritto di accesso stabilisce ulteriori forme di pubblicità.

Titolo II

IL TERRITORIO COMUNALE

Art. 7

Sede comunale

1. Il territorio del comune si estende per kmq. 12,9.
2. La sede municipale è situata nel capoluogo di Gaiba.
3. Gli organi del comune possono essere convocati anche in sedi diverse dal capoluogo.

Titolo III

ORGANI DEL COMUNE

Capo I

Il consiglio comunale

Art. 8

Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale esplica la propria attività attraverso atti di indirizzo, atti fondamentali ed atti di controllo.

2. Il consiglio, in quanto espressione democratica della collettività di Gaiba, esprime l'indirizzo politico-amministrativo in atti quali risoluzioni e ordini del giorno, contenenti obiettivi, principi e criteri informativi delle attività dell'ente.

3. Indirizza altresì l'attività dell'ente con l'adozione di atti amministrativi fondamentali di carattere normativo e programmatico. Gli atti fondamentali contengono l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, le risorse e gli strumenti dell'azione, le prescrizioni da osservare, individuando gli elementi la cui variazione richieda un ulteriore intervento del consiglio.

4. Negli atti fondamentali non possono essere ricomprese determinazioni di carattere attuativo e di dettaglio; gli stessi devono corrispondere alla funzione di indirizzo e di controllo per contenuti non già previsti in atti fondamentali che non siano di mera esecuzione e che non rientrino nelle competenze dei responsabili delle funzioni gestionali.

5. Il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale determina le modalità organizzative per l'efficiente e democratico svolgimento dell'attività del massimo organo istituzionale.

Sezione I

I consiglieri comunali

Art. 9

Diritti e poteri dei consiglieri

1. Il regolamento di funzionamento del consiglio comunale disciplina le forme ed i modi per l'esercizio dei diritti e dei poteri dei consiglieri.

2. Il diritto dei consiglieri di ottenere una adeguata e preventiva informazione sulle questioni che verranno sottoposte all'attenzione del consiglio, è assicurato dal presidente del consiglio comunale, anche per il tramite dell'attività della conferenza dei capigruppo.

3. Per l'esercizio dei loro diritti e poteri i consiglieri comunali possono richiedere l'ausilio tecnico del segretario comunale o dei responsabili dei servizi.

Art. 10

Doveri dei consiglieri comunali

1. Ciascun consigliere comunale ha il dovere di esercitare il proprio mandato per promuovere il benessere dell'intera comunità locale.

2. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio e delle commissioni delle quali siano membri.

3. I consiglieri che non intervengano a tre sedute consecutive del consiglio senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale, previo avvio della procedura indicata nei commi successivi.

4. Il presidente del consiglio comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento delle tre assenze consecutive maturate da parte del consigliere, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art.7 della legge 241/90, ad informare il consigliere interessato dell'avvio del procedimento amministrativo.

5. Il consigliere ha facoltà di fare valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al presidente del consiglio comunale eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione, che comunque non potrà essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento.

6. Scaduto il termine di cui al comma precedente, il consiglio esamina attentamente le cause giustificative presentate dal consigliere interessato e, qualora le ritenga valide e veritiere, procede a deliberare l'annullamento della procedura avviata o, nel caso opposto, la decadenza dal consiglio comunale.

7. La deliberazione di cui al comma precedente deve, in ogni caso, ottenere la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri comunali assegnati.

Art. 11

Gruppi consiliari

1. I consiglieri si riuniscono in gruppi, anche misti, formati da almeno tre componenti, ed eleggono il loro capogruppo.

2. Ciascun gruppo può essere formato da un solo consigliere, se unico eletto in lista che ha partecipato alla consultazione elettorale.

3. Le modalità di formazione e di funzionamento dei gruppi sono stabilite dal regolamento di funzionamento del consiglio comunale.

Art. 12

Conferenza dei capigruppo

1. Al fine di consentire ai gruppi consiliari una adeguata e preventiva informazione sulle questioni da sottoporre all'attenzione del consiglio comunale, è istituita la conferenza dei capigruppo consiliari.
2. La convocazione della conferenza compete al sindaco.
3. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni della conferenza sono determinate dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.

Art. 13

Disposizioni generali sulle commissioni consiliari

1. Il consiglio comunale può istituire commissioni temporanee per affari particolari, indicando un termine entro il quale la commissione deve portare a compimento il suo incarico con la presentazione di una relazione al consiglio.
2. La commissione è sciolta in via automatica una volta scaduto il termine, salvo che il consiglio deliberi di prorogarla o, se il termine è già scaduto, di rinnovare l'incarico.
3. Gli organi ed uffici del comune, degli enti, delle aziende e delle strutture da esso dipendenti sono tenuti a fornire le informazioni necessarie per soddisfare la richiesta delle commissioni consiliari, ad esibire loro gli atti ed i documenti in possesso del comune, rilasciandone copia, se richiesta, salvo i casi nei quali la legge ne vieti la divulgazione.

Art. 14

Commissioni consiliari di controllo o di garanzia

1. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno apposite commissioni di controllo o di garanzia su ogni attività della amministrazione comunale, con facoltà di accesso senza limitazione alcuna agli atti e documenti d'interesse per le competenze assegnate, con possibilità di interrogazione di dipendenti o rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, con i poteri e modalità attribuiti dal regolamento consiliare.
2. La presidenza delle commissioni consiliari di cui al presente articolo è attribuita a rappresentanti della minoranza consiliare.
3. Le sedute delle commissioni di cui al presente articolo sono segrete. Le conclusioni delle commissioni consiliari di controllo o di garanzia sono poste all'ordine del giorno del primo consiglio comunale successivo al deposito della relazione finale.

Art. 15

Rappresentanza delle minoranze

1. Quando una norma preveda l'elezione o la nomina di rappresentanti di un organo collegiale rappresentativo del comune in altro ente, commissione o altro organismo, si procederà con voto limitato al fine di garantire l'adeguata rappresentanza delle minoranze espresse dal consiglio comunale.

Art. 16

Regolamento per il funzionamento del consiglio

1. Il regolamento per il funzionamento del consiglio, come pure la sua modifica, è approvato se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

Capo II

La giunta

Sezione I

Formazione della giunta

Art. 17

Composizione della giunta

1. La giunta municipale è composta dal sindaco, che la presiede e da un massimo di quattro assessori dallo stesso nominati con proprio atto successivo alla proclamazione.

2. Gli assessori potranno essere nominati anche tra cittadini non facenti parte del consiglio comunale, in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

Art. 18

Assessori esterni

1. Gli assessori esterni partecipano alle sedute del consiglio comunale con diritto di intervento e senza esercizio del voto.
2. In nessun caso essi vengono computati nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta.

Art. 19

Incompatibilità

1. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del sindaco, né gli stessi possono essere nominati in rappresentanza del comune.

Sezione II

Funzionamento della giunta

Art. 20

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data della seduta di insediamento del consiglio, il sindaco, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Ogni consigliere ha il diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche, mediante la presentazione di emendamenti, secondo le modalità indicate dal regolamento di funzionamento del consiglio comunale.

Art. 21

Forma di presentazione delle dimissioni

1. Le dimissioni del sindaco vanno presentate al consiglio comunale e quelle degli assessori al sindaco.
2. La comunicazione eseguita nel corso della seduta del consiglio comunale si intende acquisita con la sua verbalizzazione, diversamente va eseguita in forma scritta e si intende acquisita con la presentazione al protocollo comunale.

Art. 22

Adunanze e deliberazioni

1. La convocazione della giunta comunale spetta al sindaco, il quale ne presiede le riunioni.
2. Le riunioni non sono pubbliche. Alle riunioni della giunta possono essere invitati tutti coloro che la giunta ritenga opportuno sentire.
3. Si applicano alla giunta, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale circa il voto, le maggioranze per la validità delle sedute, per l'approvazione delle deliberazioni, il computo degli astenuti e delle schede bianche o nulle.
4. Le deliberazioni della giunta sono sottoscritte dal presidente della seduta e dal segretario comunale.

Capo III

Il sindaco

Art. 23

Funzioni del sindaco

1. Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione locale, esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti comunali e rappresenta la comunità.
2. Al sindaco spettano i poteri di coordinamento, attuazione, impulso e realizzazione degli indirizzi generali di governo approvati dal consiglio comunale.

Art. 24

Vicesindaco e sostituti del sindaco

1. Il sindaco, all'atto della nomina della giunta, designa tra gli assessori il vicesindaco e chi lo sostituirà in caso di assenza o impedimento temporaneo, con funzioni di sostituto nei casi previsti dalla legge.

Art. 25

Incarichi e deleghe agli assessori

1. Il sindaco può incaricare singoli assessori di curare determinati settori omogenei dell'attività della giunta, nonché di sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici nei medesimi settori, riferendone alla giunta.

2. Il sindaco può, altresì, delegare gli assessori a compiere gli atti di sua competenza, quando ciò sia consentito da espressa previsione di legge.

Capo IV

Disposizioni comuni

Art. 26

Pari opportunità

1. Al fine di assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi delle leggi vigenti, negli organi collegiali interni ed esterni dell'ente, nonché nelle rappresentanze dell'amministrazione presso enti, aziende ed istituzioni, è fatto obbligo agli organi competenti per la nomina o elezione di assicurare condizioni di pari rappresentatività tra i due sessi.

2. Detto obbligo va assolto avuto riguardo alla disponibilità dei candidati o dei proposti alla nomina, al rispetto delle competenze tecniche, se richieste.

Titolo IV

UFFICI E PERSONALE

Art. 27

Struttura dell'ente

1. L'ordinamento strutturale del comune si articola primariamente in aree di attività, di diversa entità e complessità in funzione dei compiti assegnati, finalizzate allo svolgimento dei servizi funzionali, strumentali e di supporto.

2. L'ulteriore ripartizione della struttura organizzativa del comune è determinata dal regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

3. La dotazione organica del personale attribuito alle diverse articolazioni strutturali, assicura il maggior grado di flessibilità e di mobilità del personale in funzione dei bisogni di adeguamento delle strutture organizzative ai compiti e programmi dell'ente.

4. La ripartizione del personale fra le diverse aree di attività viene stabilita in funzione delle attribuzioni e compiti alle stesse assegnate con apposito organigramma.

5. Ad ogni area di attività, è preposto un responsabile cui il sindaco può assegnare funzioni dirigenziali a tempo determinato. Il responsabile d'area risponde dello svolgimento delle funzioni e del raggiungimento degli obiettivi assegnati, con riferimento alle linee programmatiche di mandato.

Ad ogni responsabile d'area è garantita l'autonomia funzionale ed organizzativa necessaria allo svolgimento del proprio compito ed i mezzi necessari per il migliore raggiungimento degli obiettivi assegnati.

6. La responsabilità di una o più aree, come pure quella delle altre ripartizioni organizzative, può essere attribuita mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con atto motivato, di diritto privato, facendo salvi i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

7. L'assegnazione del personale alle varie aree di attività è disposta dalla giunta comunale, anche sulla scorta delle proposte formulate dalla conferenza di direzione di cui all'art.32.

8. Nel rispetto dei criteri generali stabiliti dalla contrattazione, il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi disciplina la mobilità all'interno della struttura organizzativa dell'ente.

Art. 28

Conferenza di direzione

1. Per il miglior esercizio dei compiti di attuazione degli obiettivi assegnati, tenendo conto dell'esigenza del coordinamento e dell'integrazione tra i diversi responsabili d'area e del loro diretto collegamento con gli organi di governo, è istituita la conferenza di direzione.
2. La conferenza è presieduta dal segretario comunale, anche ai fini dell'esercizio della sua attività di coordinamento.
3. La conferenza di direzione esercita un ruolo di impulso operativo e di supporto organizzativo, avanzando suggerimenti e valutazioni sul funzionamento della struttura comunale, l'ambiente di lavoro e la formazione professionale.

Titolo V
SERVIZI
Art. 29

Finalità e modalità di disciplina dei pubblici servizi

1. Il comune gestisce i pubblici servizi nei modi di legge, favorendo ogni forma di integrazione e di cooperazione con altri soggetti pubblici e privati.
2. La deliberazione del consiglio comunale con la quale si determina la gestione di un servizio pubblico, deve contenere gli indirizzi per il funzionamento delle aziende speciali o per la gestione a mezzo di società, ovvero le norme regolamentari per la gestione del servizio in una delle altre forme previste dalla legge.

Art. 30

Nomina e revoca degli amministratori di aziende speciali e istituzioni

1. Il consiglio comunale formula gli indirizzi generali in materia di nomine dei rappresentanti del comune presso aziende speciali ed istituzioni, in tempo utile perché il sindaco possa effettuare le nomine di sua competenza nei termini di legge.
2. Le nomine espressamente riservate al consiglio dalla legge, devono avvenire sulla base dell'esame del curriculum di ciascun candidato, da presentarsi almeno cinque giorni prima della seduta consiliare avente all'ordine del giorno l'effettuazione delle nomine.
3. Gli amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità espresse dall'amministrazione comunale.

Art. 31

Istituzioni per la gestione dei servizi

1. L'istituzione è retta da un consiglio di amministrazione composta da tre o cinque membri.
2. I membri del consiglio di amministrazione restano in carica per la durata del consiglio comunale che li ha espressi, sono rieleggibili, e cessano dalle loro funzioni con la nomina dei successori.
3. Agli amministratori delle istituzioni si applicano le previsioni in materia di ineleggibilità ed incompatibilità stabilite per i consiglieri comunali, estendendosi all'istituzione ogni riferimento normativo riguardante il comune.
4. Il consiglio di amministrazione della istituzione, sentita la giunta comunale, può nominare direttore dell'istituzione medesima il segretario comunale, un dipendente comunale, ovvero anche una persona esterna all'amministrazione, in base a pubblico concorso o a contratto a tempo determinato.
5. La giunta comunale, sentito il consiglio di amministrazione della istituzione, assegna alla stessa i mezzi necessari al suo funzionamento.
6. L'amministrazione e la gestione della istituzione, la vigilanza ed i controlli sulla stessa, sono disciplinati da un apposito regolamento comunale.

Art. 32

Partecipazione a società di capitali

1. Il comune può partecipare a società di capitali a prevalente capitale pubblico locale e promuoverne la fondazione.
2. Qualora la partecipazione del comune a tali società sia superiore al venti per cento, lo statuto di queste dovrà prevedere che almeno un membro del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale siano nominati dal comune, ai sensi dell'articolo 2458 del codice civile.

Art. 33

Promozione di forme associative e di cooperazione tra amministrazioni pubbliche

1. Il comune promuove forme associative e di cooperazione tra amministrazioni pubbliche e partecipa agli accordi di programma per l'azione integrata e coordinata delle stesse.

Titolo VI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 34

Diritto di accesso e di informazione

1. I cittadini del comune, singoli ed associati, hanno diritto di accesso agli atti amministrativi ed a quelli in essi richiamati secondo le norme del regolamento comunale per la disciplina del procedimento amministrativo e per il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 35

Criterio di individuazione

1. Ai sensi del presente statuto, in mancanza di diversa ed esplicita indicazione, si considerano cittadini tutti coloro che siano residenti nel territorio comunale e coloro che con esso abbiano un rapporto qualificato per ragioni di lavoro, di studio o di utenza dei servizi. Ai cittadini residenti che abbiano superato il quindicesimo anno di età, può essere rilasciato un documento che abilita all'esercizio dei diritti di cui al presente titolo. Il medesimo documento viene rilasciato - su richiesta - ai soggetti che abbiano un rapporto qualificato con il territorio comunale.

Art. 36

Valorizzazione del libero associazionismo

1. Il comune, al fine di garantire il concorso della comunità all'azione comunale, nel rispetto dei principi di efficienza e di efficacia dell'azione, valorizza le libere forme associative.

2. Il comune agevola gli organismi associativi con sostegni finanziari, disponibilità di strutture o negli altri modi consentiti.

3. La consultazione degli organismi associativi può essere promossa ed attuata dalla giunta, dal consiglio o dalle commissioni consiliari, anche su invito delle associazioni. Degli esiti delle consultazioni si dà atto negli atti ai quali le consultazioni si riferiscono.

4. Il comune, secondo le modalità previste dai regolamenti, assicura alle associazioni il diritto di informazione e prevede la presenza di rappresentanze dell'associazionismo negli organi consultivi comunali; assicura l'accesso alle strutture e ai servizi.

5. Sono considerate di particolare interesse collettivo le associazioni che si collegano ad istanze di rilevanza sociale, sanitaria, ambientale, culturale, sportiva, educativa ed economica ed in ogni caso le associazioni che si ispirano agli ideali del volontariato e della cooperazione.

6. Il comune può stipulare con tali organismi associativi apposite convenzioni per la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse per la realizzazione di specifiche iniziative, nel rispetto del pluralismo e della peculiarità dell'associazionismo.

7. Il consiglio comunale, ai fini sopraindicati, può stabilire che le associazioni, senza scopo di lucro e dotate di un ordinamento interno che stabilisca l'eleggibilità delle cariche sociali, siano iscritte in un albo dell'associazionismo tenuto presso la segreteria del comune. La delibera che istituisce l'albo deve contenere il regolamento per la sua tenuta.

Art. 37

Consultazione della popolazione del comune

1. La consultazione della popolazione del comune ha lo scopo di acquisire elementi utili alle scelte di competenza degli organi comunali, su materie di esclusiva competenza locale.

2. La consultazione viene richiesta da almeno il trenta per cento della popolazione interessata, secondo le modalità stabilite dal regolamento sulla partecipazione.

3. La consultazione riguarda l'intera popolazione del comune.

4. La consultazione è indetta dal sindaco. Il comune assicura una adeguata pubblicità preventiva e la conduzione democratica dell'assemblea.

5. Gli esiti della consultazione sono comunicati dal sindaco agli organi comunali competenti per gli atti ai quali la consultazione si riferisce e vengono resi noti, con adeguata pubblicità, alla cittadinanza interessata.

Art. 38

Referendum

1. Nelle materie di esclusiva competenza del consiglio comunale è ammesso il referendum.
2. Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza e deve riguardare una unica questione, di grande rilevanza per la generalità della popolazione e significativa nei confronti dell'opinione pubblica.
3. Non è ammesso il referendum sulle seguenti materie:
 - a) tributi e tariffe;
 - b) provvedimenti a contenuto vincolato definito da leggi statali o regionali.
4. Per un periodo di almeno cinque anni dallo svolgimento di un referendum, non è ammessa la proposizione di altro referendum su medesimo o analogo oggetto.
5. L'ammissibilità del quesito referendario è deliberata dal consiglio comunale, anche su richiesta del trenta per cento della popolazione.
6. Qualora più referendum siano promossi nello stesso periodo di tempo, ne sarà favorito lo svolgimento contemporaneo.
7. Entro trenta giorni l'esito del referendum è comunicato dal sindaco al consiglio comunale che dovrà farne oggetto di discussione e reso noto con adeguata pubblicità alla popolazione.

Art. 39

Promozione di associazioni, di comitati o di consulte come organismi di partecipazione

1. Il comune può promuovere la formazione di associazioni, di comitati o di consulte, anche su base di quartiere o di frazione, per la gestione di servizi di base a rilevanza sociale o per favorire l'affermarsi di una maggiore attenzione della cittadinanza alle problematiche sociali, della salute e della prevenzione dal disagio.
2. Tali organismi di partecipazione collaborano, nell'ambito della propria competenza definita dal regolamento sulla partecipazione e con strumenti resi disponibili dal comune, con gli organi comunali. Essi possono formulare proposte all'amministrazione.
3. Il comune può consultare tali organismi sui provvedimenti di proprio interesse, redigendo verbale degli esiti delle consultazioni e può loro affidare la gestione di pubblici servizi.
4. La elezione alle cariche avviene con metodo democraticamente garantito, secondo le norme del regolamento sulla partecipazione.

Art. 40

Istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati

1. Le istanze, le petizioni e proposte di cittadini singoli o associati, finalizzate alla migliore tutela degli interessi collettivi, vanno rivolte al sindaco che ne dà informazione alla giunta comunale, promuovendone il tempestivo esame da parte dei competenti uffici.
2. Entro trenta giorni il sindaco comunica ai cittadini interessati gli esiti dell'istruttoria, con riserva di fornire le determinazioni conclusive entro un ulteriore termine di trenta giorni, ove reso necessario dalla complessità della materia, esplicitando in ogni caso i motivi degli eventuali dinieghi.
3. Il sindaco fornisce puntuale informazione sull'esito di tali forme di partecipazione al primo consiglio comunale, in apertura di seduta, in sede di comunicazioni.

Art. 41

Tutela civica

1. Il consiglio comunale può istituire il collegio per la tutela civica.
2. Ogni soggetto pubblico o privato che si ritenga leso da un provvedimento degli organi del comune può proporre memoria scritta al comune stesso richiedendo la modifica, la riforma, la revoca o l'annullamento dell'atto.
3. Entro quindici giorni dalla ricezione della memoria il collegio per la tutela civica, sentito l'interessato, se lo stesso ne faccia richiesta, propone all'organo che ha emanato il provvedimento la conferma o l'esercizio del potere di autotutela. L'organo competente è obbligato all'emanazione del provvedimento, che può discostarsi dalla proposta con adeguata motivazione.

4. Il collegio è composto da due consiglieri nominati dal consiglio, di cui uno di minoranza, e dal segretario comunale.
5. La presidenza del collegio è tenuta per turni trimestrali dai membri del collegio stesso.
6. Il regolamento sulla partecipazione disciplina i criteri e le procedure di ricorso al collegio ed il funzionamento dello stesso.
7. Alle udienze possono essere sentiti i cittadini perché svolgano anche oralmente istanze e petizioni. Il collegio comunicherà nel corso della medesima udienza quelle di cui intende tener conto attivando propri poteri di iniziativa.
8. Alle udienze i cittadini possono farsi assistere da un legale.

Art. 42

Difensore civico

1. Ai fini di garantire l'imparzialità, l'efficienza dell'amministrazione e un corretto rapporto con i cittadini, nonché per la tutela di interessi protetti, il consiglio comunale può rinominare - con la maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati - il difensore civico.
2. Il difensore civico resta in carica per la durata del consiglio comunale che lo ha eletto ed è rieleggibile per un ulteriore mandato.
3. L'ufficio del difensore civico ha sede presso locali messi a disposizione dall'amministrazione, unitamente ai servizi ed alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.
4. Il difensore civico riceve e formalizza le proteste dei cittadini singoli od associati in ordine ai ritardi, alle negligenze e ad ogni altro disservizio imputabile alla struttura o abuso commesso dai dipendenti comunali e dagli organi dell'ente.
5. Il difensore civico, nell'esercizio delle sue funzioni, ha diritto alla consultazione degli atti e dei documenti in possesso dell'amministrazione e dei gestori dei pubblici servizi. Non può essergli opposto il segreto d'ufficio.
6. Il difensore ha competenza sull'attività di tutte le unità comunali, nonché sulle aziende, le istituzioni e gli enti dipendenti o in genere sottoposti al controllo o alla vigilanza dell'amministrazione comunale.
7. Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all'art.17, comma 38 della legge 15 maggio 1997 n. 127, secondo le modalità previste dall'art.17, comma 39 della medesima legge.
8. E' dovere del sindaco, degli altri organi e degli uffici comunali fornire al difensore civico motivate risposte di rispettiva competenza.
9. Sono requisiti per la carica: essere cittadino elettore nel comune, avere titolo di studio di diploma di laurea, adeguata competenza giuridico-amministrativa, imparzialità ed indipendenza di giudizio e notoria stima pubblica. Ai fini della nomina si applicano al difensore civico le norme in materia di incompatibilità stabilite per il consigliere comunale.
10. Il consiglio può revocare il difensore civico per gravi ripetute inadempienze o per accertata inefficienza, con la medesima maggioranza prevista per la elezione.
11. L'apposito regolamento stabilisce le modalità di intervento del difensore civico, oltre alla forma ed i modi di presentazione delle istanze dei cittadini.

Art. 43

Difensore civico pluricomunale

1. L'amministrazione può accordarsi con uno o più comuni per nominare una unica persona che svolga la funzione di difensore civico per tutti i comuni interessati.
2. Il candidato è designato con voto unanime dall'assemblea dei sindaci interessati.
3. Il candidato viene eletto se ottiene in ciascun comune il voto favorevole della maggioranza assoluta del consiglio comunale.
4. In tal caso il comune non procede alla nomina del difensore civico comunale.
5. I rapporti tra i comuni interessati vengono definiti con apposita convenzione.
6. Restano ferme, in quanto compatibili, le indicazioni contenute nel precedente articolo.

Titolo VII

FINANZE, CONTABILITA' E ATTIVITA' CONTRATTUALE

Art. 44

Autonomia finanziaria

1. Nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, il comune determina l'entità ovvero i criteri circa la compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi di cui

lo stesso assicura lo svolgimento. La determinazione delle tariffe, da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi dei servizi, potrà prevedere sistemi di differenziazione in relazione alla capacità contributiva degli utenti.

2. Nel rispetto del vigente ordinamento, qualora dalla realizzazione di opere, interventi ed attività possano derivare utilità particolari e differenziate a singoli, gruppi o categorie predeterminabili, potranno essere previste forme di contribuzione in rapporto al grado di utilità diretta conseguita.

3. Le risorse necessarie alla realizzazione di opere, interventi o alla istituzione e gestione di servizi possono essere reperite anche mediante contribuzioni volontarie "una tantum" o periodiche corrisposte dai cittadini. A tal fine possono essere promosse forme di consultazione della cittadinanza o di parti di essa, anche su iniziativa di gruppi organizzati, associazione ed organismi di partecipazione.

4. Il regolamento sulla partecipazione regolerà tali forme di consultazione nel rispetto del principio di vincolatività della dichiarazione di contribuzione resa dal cittadino.

5. Con deliberazione dell'organo competente viene determinata la misura minima delle risorse da reperire attraverso contribuzioni volontarie perché si faccia luogo alla realizzazione delle opere o interventi ed alla istituzione e gestione dei servizi.

Art. 45

Controllo economico interno della gestione

1. Il controllo economico interno, detto anche controllo di gestione, è svolto per mezzo di un'apposita struttura organizzativa interna, della quale possono far parte anche consulenti esterni.

2. Il regolamento di contabilità individua funzioni, caratteristiche e principi del controllo di gestione. Indica altresì le modalità di composizione del nucleo addetto al controllo ed il processo operativo da seguire nell'attività di controllo.

Art. 46

Collegio dei revisori dei conti

1. AI fini della revisione economico finanziaria, il comune di Gaiba con apposito atto consiliare elegge il Revisore dei conti nei modi indicati dalla legge, le quale indica altresì le funzioni da esplettersi dalla stesso in conformità al presente statuto e al regolamento.

2. Il comune di Gaiba attua il controllo economico e di gestione secondo le modalità determinate da norme regolamentari.

3. Il controllo di gestione deve accertare, in relazione alle funzioni dell'Ente, lo stato di attuazione dei piani, programmi, progetti del comune stesso. Deve altresì accertare i risultati economico finanziari raggiunti e il grado di efficienza, efficacia e produttività conseguiti dagli organi esecutivi in relazione agli obiettivi e ai tempi di conseguimento degli stessi sulla base degli indici e dei parametri previsti nei singoli atti programmatici e progettuali.

Art. 47

Motivazione delle deliberazioni consiliari

1. Il consiglio comunale, nell'esame dei bilanci, dei piani e dei programmi, deve tenere in considerazione specifica anche le relazioni, i rilievi e le proposte dei revisori dei conti e, conseguentemente, motivare le proprie decisioni.

Art. 48

Regolamento dei contratti

1. Il comune disciplina la propria attività contrattuale con apposito regolamento nel rispetto delle norme di cui al comma 2 del successivo art.51.

Titolo VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 49

Modifiche statutarie

1. Il procedimento per le modifiche dello statuto, così come previsto dal comma 3 dell'art.4 della legge 8 giugno 1990, n. 142, può includere idonee forme di preventiva consultazione popolare.

2. Entro tre mesi dalla loro pubblicazione, le modifiche statutarie possono essere sottoposte a referendum.

Art.50 Regolamenti

1. Il comune emana regolamenti:

- a) sulla propria organizzazione;
- b) per le materie ad essi demandate dalla legge o dallo statuto;
- c) per le materie in cui manchi la disciplina della legge e di atti aventi forza di legge;
- d) nelle materie in cui esercita funzioni.

2. Nelle materie di competenza esclusiva prevista dalle leggi, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle norme di principio previste dalle leggi stesse, dalle disposizioni statutarie e dalla normativa comunitaria.

3. Nelle altre materie la potestà regolamentare si esercita nel rispetto delle leggi statali e regionali, della normativa comunitaria, nonché dei regolamenti emanati dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. I regolamenti le cui disposizioni sono suscettibili di incidere sulle posizioni giuridiche soggettive dei cittadini possono essere sottoposti ad idonee forme di consultazione prima dell'approvazione da parte del consiglio comunale.

5. Affinché un atto generale possa avere valore di regolamento deve recare la relativa intestazione.

6. Gli atti deliberativi e le determinazioni dei responsabili delle funzioni gestionali, devono essere emanati nel rispetto delle norme regolamentari.

7. I regolamenti, ferma restando la pubblicazione della relativa delibera di approvazione, entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di inizio di pubblicazione all'albo pretorio da effettuare dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.

8. I regolamenti dichiarati urgenti dal consiglio comunale o dalla giunta - per gli atti di sua competenza -, in sede di approvazione, entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio della deliberazione di cui al comma precedente.

9. I regolamenti comunali anteriori al presente statuto continuano ad avere efficacia - per le parti in cui non sono incompatibili con esso - fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti.

Art. 51

Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Spetta al consiglio, o alla giunta - per gli atti di sua competenza -, deliberare le disposizioni di applicazione - in dipendenza dell'entrata in vigore di normative emanate dallo Stato, dalla regione e dalla comunità europea - recependo, adeguando ed adattando al complesso normativo del comune le nuove disposizioni, in particolar modo nelle materie di competenza esclusiva del comune stesso.

2. Le norme devono comunque essere poste nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento contenuti nella Costituzione, nella legge 8 giugno 1990, n. 142 e delle disposizioni di principio contenute in altre leggi e nello statuto stesso.

Le deliberazioni di cui al comma 1 hanno natura regolamentare e gli atti ed i provvedimenti dell'ente devono essere emanati nel rispetto delle relative disposizioni.
